

ALCOLTEST ED OBBLIGHI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA SE NE OCCUPERANNO LE SEZIONI UNITE DELLA SUPREMA CORTE

Carissimi, ancora una volta ci troviamo a parlare dell'alcoltest e dell'obbligo che incombe sulla polizia giudiziaria di informare l'interessato circa la facoltà di farsi assistere da un avvocato nel corso dell'accertamento alcolimetrico.

Orbene, che la prova dell'alcoltest sia nulla nell'ipotesi in cui la polizia giudiziaria non abbia adempiuto al proprio obbligo, ovvero sia avvisare il conducente fermato della possibilità di farsi assistere da un avvocato, è pacifico in giurisprudenza.

Quel che viene messo in discussione oggi è, in caso di omissione di siffatto obbligo, entro quale termine il multato può far valere questa nullità.

Su tale argomento decideranno le Sezioni Unite della Cassazione, cui è stata rimessa pochissimi giorni fa con ordinanza della IV Sezione Penale della Cassazione (n. 43847/14) la questione.

In particolare, il provvedimento de quo solleva dubbi sul momento entro il quale il guidatore possa far valere la nullità dell'alcoltest, cui sia stato sottoposto senza essere stato preventivamente avvisato della possibilità di far intervenire un legale.

Come abbiamo avuto più volte modo di affermare, e qui ad abundantiam lo si ripete, l'alcoltest è un atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile che, come tale, può essere espletato anche in assenza del difensore qualora questi non riesca ad arrivare sul posto in tempi brevi.

Non sussiste alcun obbligo di chiamare e/o nominare un difensore d'ufficio in capo agli operanti.

Spetta, difatti, al conducente - una volta avvisato della possibilità di farsi assistere da un difensore e qualora lo voglia-contattare il proprio legale.

Posto che, come anzidetto, la mancanza dell'avviso è causa di nullità a regime intermedio della sanzione comminata al conducente fermato, il problema - che con diverse pronunce è stato affrontato dalle sezioni semplici della Cassazione - è capire, appunto, esattamente fino a quando siffatta nullità possa esser fatta valere.

Sino ad oggi – argomenta l’ordinanza – nella giurisprudenza della Cassazione si sono contrapposte due tesi, una più restrittiva e l’altra meno.

Orbene, secondo la prima delle due tesi l’eccezione di nullità potrebbe essere sollevata solo “**immediatamente dopo**” l’atto nullo (l’**alcoltest**) e cioè senza attendere che si arrivi al successivo atto del procedimento.

Per cui ci sarebbe tempo fino a **cinque giorni dopo il deposito del verbale presso la Segreteria del Pubblico Ministero** (il termine che, l’art. 366 del Codice di Procedura Penale, assegna al legale per l’esame degli atti).

Diversamente, la tesi più garantista sostiene che si potrebbe arrivare fino all’atto successivo all’alcoltest, che non di rado in questa materia è già il **decreto penale di condanna**: l’opponente a quest’ultimo potrebbe sollevare la questione della nullità del test.

A parere della quarta sezione della Suprema Corte, la prima interpretazione sarebbe la più aderente al Codice, la seconda, invece, sarebbe più idonea a garantire un effettivo diritto di difesa come previsto dalla Costituzione.

Donde, per le motivazioni sopra richiamate la decisione di far intervenire le **Sezioni Unite** per dirimere il contrasto sorto in seno alle sezioni semplici della Corte di Cassazione.

Daremo, ovviamente, notizia della futura decisione delle citate Sezioni Unite.

Massimo Biffa